



Comune di Spello

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19/11/2007 N. 62

OGGETTO: L.R. N. 9/2002 - PIANO COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.18, COMMA 9, DELLA L.R. N. 11/2005

Il giorno 19/11/2007, alle ore 16:00, nella Residenza Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i Sigg.:

Vitali Sandro	Sindaco	Presente
Landrini Moreno	Consigliere	Presente
Peppoloni Paolo	Consigliere	Assente
Tili Liana	Assessore	Presente
Caroli Omero	Assessore	Presente
Fusari Maurizio	Consigliere	Presente
Luna Antonio	Vice Sindaco	Presente
Fastellini Enzo	Assessore	Presente
Ballarani Novello	Consigliere	Presente
Parroni Marco	Consigliere	Presente
Damiani Claudio	Consigliere	Presente
Stelletti Elisa	Consigliere	Presente
Peppoloni Cristiana	Consigliere	Presente
Mazzoli Angelo	Consigliere	Presente
De Santis Fabrizio	Consigliere	Presente
Pascucci Maria Pia	Consigliere	Assente
Salari Paolo	Consigliere	Presente

Assiste ai lavori, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig. **Ciancaleoni Vittorio**

Accertata la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente Sig. Vitali Sandro dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo de Cesare con l'assistenza del Responsabile del Settore Affari Generali.

Sono designati scrutatori i Consiglieri Sigg:

De Santis Fabrizio, Ballarani Novello, Parroni Marco.

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del giorno 1.06.2006, oggetto “Sperimentazione di programmazione partecipata per le stazioni radio - base di telefonia”, l’Amministrazione comunale ha inteso sperimentare un metodo di programmazione partecipata inerente la pianificazione per la localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile con la quale si dovevano individuare i luoghi del territorio comunale dove i gestori di telefonia mobile potevano installare i loro impianti;

CHE in data 31.07.2006 si è tenuta la prima conferenza partecipativa in attuazione della deliberazione G.C. sopra citata;

CHE con Determinazione del funzionario responsabile n. 92 del 31.07.2006 è stato conferito incarico professionale per la redazione del Piano di installazione antenne con individuazione dei siti idonei del territorio del comune di Spello nei modi stabiliti dalla deliberazione G.C. n. 95 del giorno 1.06.2006;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 2 Novembre 2006, oggetto: “Piano di installazione delle antenne per telefonia mobile - individuazione delle aree sensibili e dei siti idonei del territorio del comune di Spello – approvazione degli indirizzi programmatici” veniva preso atto della proposta di individuazione e di perimetrazione delle aree sensibili, dei piani aziendali di rete dei gestori e della proposta di localizzazione dei siti idonei elaborata dal professionista incaricato;

CHE, al fine di istituire il confronto su elementi oggettivi tra l’Amministrazione ed i soggetti coinvolti nel processo di elaborazione del piano di cui trattasi, con nota prot. n. 12689 del 13.11.2006 veniva inviato il testo della delibera di cui sopra - unitamente agli elaborati tecnici su supporto informatico prodotti dal professionista incaricato - ai gestori di telefonia mobile: Tim, Vodafone, H3g, Wind, Ericsson, ed ai seguenti enti: Provincia di Perugia - ufficio emissioni atmosferiche elettromagnetiche e acustiche, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’Umbria, Azienda sanitaria locale n. 3 dell’Umbria, Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ;

CHE con atto n. 17 del 22.02.2007, la Giunta comunale ha provveduto ad individuare e perimetrare le aree sensibili ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 giugno 2002, n. 9;

CHE con nota prot. n. 3852 del 6.04.2007 veniva trasmesso l’atto di cui sopra ed i relativi elaborati ai soggetti coinvolti nella programmazione partecipata;

VISTI gli incontri volti a valutare la proposta di piano avuti nelle date:

- 12 dicembre 2006 tra l’Amministrazione comunale e gli enti Provincia di Perugia - ufficio emissioni atmosferiche elettromagnetiche e acustiche, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dell’Umbria, Azienda Sanitaria locale n. 3 dell’Umbria convocati con comunicazione Prot. 12689 del 5.12.2006;

- 19 gennaio 2007 con i soggetti facenti parte del tavolo di programmazione partecipata convocati con nota del 05.01.2007 prot. n. 140;
- 30 gennaio 2007 sopralluogo congiunto Amministrazione – gestori per definire il sito di San Girolamo secondo quanto deciso nella seduta del 19 gennaio 2007;

VISTE, inoltre, le assemblee pubbliche del tavolo di programmazione partecipata tenutesi il 20.04.2007 e il 18.09.2007 alle quali sono stati formalmente invitati a partecipare i soggetti coinvolti nella programmazione partecipata con note rispettivamente del 06.04.2007 prot. n. 3852 e del 04.09.2007 prot. n. 9815 ;

CONSIDERATO:

CHE per aree sensibili, definite nella Legge Regionale 14 giugno 2002, n. 9, si intendono quelle parti di territorio all'interno delle quali:

- devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 2, della legge n. 36/2001;
- le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa;

CHE le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa (zone omogenee A, B e C di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444), nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo e che la loro perimetrazione è effettuata dai comuni, d'intesa con le province;

CHE i comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.

RILEVATO che l'individuazione delle aree sensibili e la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le Stazioni Radio Base di Telefonia mobile hanno come scopo di:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di idonee aree;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti (NIR) generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile ai gestori nelle migliori condizioni di copertura possibili.

CONSIDERATO INOLTRE:

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

CHE, al fine di procedere alla “pianificazione di siti idonei al servizio di telefonia radiomobile nel territorio comunale” e all’adeguamento dello strumento urbanistico si rende necessario procedere all’approvazione del piano di settore elaborato in ottemperanza della Legge Regionale 14 giugno 2002, n. 9 riguardante la “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" ed al suo decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 sulle radiofrequenze;

CHE tale piano di settore persegue i seguenti obiettivi:

- individua le aree sensibili come definite dalla legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9;
- regolamenta, nell’ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, l’installazione, la modifica e l’esercizio di ogni impianto per telefonia mobile che operi nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz;
- localizza i siti idonei ad ospitare le Stazioni Radio Base di telefonia mobile;

VALUTATO che, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio” non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili;

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Spello, nella prima conferenza di servizi del 31.07.2006 ed in successive riunioni con gli Enti preposti, ha espresso la volontà di salvaguardare tutte le porzioni del territorio sottoposte a vincolo ambientale o paesaggistico, con l’unica deroga al vincolo paesistico - ambientale (ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497) presente nella zona S. Girolamo che è stata esclusa dal vincolo stesso ritenuta come miglior compromesso tecnico ambientale per la localizzazione di un sito SRB, in quanto tale localizzazione permette di dare adeguata copertura del servizio di telefonia al centro storico di Spello, escluso da installazioni specifiche;

VALUTATO che, durante gli incontri di cui sopra e a seguito di formali comunicazioni, non sono emersi pareri contrari in merito alla individuazione e alla perimetrazione delle aree sensibili,

VISTI gli elaborati trasmessi dallo studio BIONOISE – Ingegneria ambientale di Corciano acquisiti al Prot. n. 11355 del 19.10.2006, conservati agli atti del fascicolo istruttorio, aggiornati secondo le indicazioni correttive fornite nei vari incontri del tavolo di programmazione partecipata, e consistenti in:

1. RELAZIONE;
2. TAVOLA n. 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI;
3. TAVOLA n. 2 – LOCALIZZAZIONE ANTENNE

4 . REGOLAMENTO;

RITENUTO:

- di approvare per il territorio comunale “le aree sensibili” quali zone escluse dalla possibile installazione di Stazioni Radio Base riportate nella Tavola 1 allegata agli atti del fascicolo istruttorio quale adempimento richiesto ai singoli comuni dalla Provincia di Perugia in ottemperanza alla legge regionale del 14.06.2002, n. 9;
- di approvare il Regolamento disciplinante, nell’ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, l’installazione, la modifica e l’esercizio di ogni impianto per telefonia mobile che operi nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, di seguito denominati “impianti”;

CONSIDERATA la localizzazione dei siti idonea ad ospitare le Stazioni Radio Base di telefonia mobile;

VALUTATO dover abrogare l’art. 8, comma 11, delle N.T.A. del vigente P.R.G. - Parte Strutturale - ai sensi dell’art. 18, comma 9, della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTI:

- l’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CEE;
- la Legge del 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- il DPCM 8 luglio 2003 attuativo della legge quadro riguardante la “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
- la legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 riguarda la “Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

ACQUISITI i pareri richiesti dall’art. 49, 1° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 i quali sono allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI gli esiti delle seguenti votazioni in forma palese proclamati dal Sindaco:

1. **EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE SIG. DE SANTIS FABRIZIO:**
“Dopo il comma 2 dell’Art .6 del Regolamento di Attuazione del Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile si propone di aggiungere il seguente comma:

3. La richiesta per l'installazione di un nuovo impianto deve prevedere la collocazione degli impianti all'interno delle aree di localizzazione indicate nella tavola allegata denominata "localizzazione antenne".

VOTAZIONE:

Consiglieri Presenti	n. 15
Consiglieri Astenuti	n. 0
Consiglieri Votanti	n. 15
Consiglieri Favorevoli	n. 15
Consiglieri Contrari	n. 0

UNANIMITA'

2. **EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE SIG. SALARI PAOLO** - "Si propone di riformulare come segue il 1° comma dell'Art. 6 del Regolamento di attuazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile:

1. Ai sensi dell'Art. 4 della L.R. n. 9/2002, è fatto divieto di installare nuovi impianti in aree diverse da quelle individuate nella tavola allegata denominata "localizzazione delle antenne".

VOTAZIONE:

Consiglieri Presenti	n. 15
Consiglieri Astenuti	n. 0
Consiglieri Votanti	n. 15
Consiglieri Favorevoli	n. 15
Consiglieri Contrari	n. 0

UNANIMITA'

3. **EMENDAMENTO DEL GRUPPO CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA** – "Si propone di eliminare il 3° comma dell'Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento di attuazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile".

VOTAZIONE:

Consiglieri Presenti	n. 15
Consiglieri Astenuti	n. 0
Consiglieri Votanti	n. 15
Consiglieri Favorevoli	n. 15
Consiglieri Contrari	n. 0

UNANIMITA'

4. **VOTAZIONE FINALE SULLA PROPOSTA RISULTANTE MODIFICATA DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA:**

VOTAZIONE:

Consiglieri Presenti	n. 15
Consiglieri Astenuti	n. 0
Consiglieri Votanti	n. 15
Consiglieri Favorevoli	n. 15
Consiglieri Contrari	n. 0

UNANIMITA'

DELIBERA

1. di confermare la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 22.02.2007, inerente l'approvazione per il territorio comunale "delle aree sensibili" quale adempimento richiesto ai singoli comuni dalla Provincia di Perugia in ottemperanza alla legge regionale del 14.06.2002, n. 9 come riportato nella tavola grafica n 1 (acquisita agli atti del Settore Urbanistica e Ricostruzione Privata);
2. di approvare il Regolamento disciplinante, nell'ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, l'installazione, la modifica e l'esercizio di ogni impianto per telefonia mobile che operi nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz. come modificato dagli emendamenti approvati nel corso della seduta ed il cui testo si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di individuare la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le Stazioni Radio Base di telefonia mobile come riportati nella tavola grafica n. 2 ad oggetto "Localizzazione Antenne" e nella Relazione (acquisita agli atti del Settore Urbanistica e Ricostruzione Privata);
4. di abrogare l'art. 8, comma 11, delle N.T.A. del vigente P.R.G. -Parte Strutturale - ai sensi dell'art. 18, comma 9, della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 11 in quanto la disciplina urbanistica e ambientale, relativamente alla installazione delle SRB di telefonia mobile viene normata dal piano di settore di cui trattasi;
5. di dare mandato al responsabile del settore Urbanistica di farsi carico degli adempimenti conseguenti alla attuazione del presente atto;
6. di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti al tavolo di programmazione partecipata di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2006;



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese proclamati dal Sindaco:

VOTAZIONE:

Consiglieri Presenti	n. 15
Consiglieri Astenuti	n. 0
Consiglieri Votanti	n. 15
Consiglieri Favorevoli	n. 15
Consiglieri Contrari	n. 0

UNANIMITA'

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

PIANO DI LOCALIZZAZIONE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

CAPO II

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Localizzazione ed inserimento ambientale

Art. 5 – Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti

CAPO III

INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 6 – Prescrizioni tecniche per l'installazione degli impianti

CAPO IV

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 – Natura del procedimento autorizzatorio

Art. 8 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 9 – Conferenza di servizi

Art. 10 – Progettazione

Art. 11 – Installazioni provvisorie

CAPO V

RIDUZIONE A CONFORMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 12 – Riduzione a conformità

Art. 13 – Valori di riferimento

Art. 14 – Risanamento degli impianti

Art. 15 – Risanamento degli impianti nelle aree tutelate

Art. 16 – Modalità di verifica ed approvazione del piano di delocalizzazione

CAPO VI

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 17 – Controlli e monitoraggi

Art. 18 – Sanzioni amministrative

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22.02.2001 e nell'ambito delle competenze assegnate ai comuni dall'art. 7 della legge regionale n. 9 del 14.06.2002, ha le seguenti finalità:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree idonee alla loro localizzazione;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio del Comune, privilegiando aree di proprietà comunale o rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;
- definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;
- garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, l'installazione, la modifica e l'esercizio di ogni impianto per telefonia mobile che operi nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

2. Il regolamento di attuazione viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" ed in ottemperanza alle disposizioni del decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze e della Legge Regionale n. 9/2002 e smi.

Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro n. 36/2001, consente nella stessa misura, a tutti gli operatori di telecomunicazioni, l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile

e per i servizi wireless in genere.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

4. Ai fini del presente regolamento si assumono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità definiti dal DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze.

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

CAPO II
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI

Art. 4 – Localizzazione ed inserimento ambientale

1. La pianificazione del territorio comunale ai fini del corretto insediamento urbanistico e ambientale degli impianti, ha osservato i seguenti criteri:
 - a. Privilegiare le aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico in relazione alle maggiori possibilità di inserimento degli impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva.
 - b. Preferire le aree contermini ai limiti comunali in relazione alle maggiori possibilità di concentrazione degli impianti anche con procedure di copianificazione intercomunale.
 - c. Prediligere, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting.
 - d. Tutelare le aree di particolare pregio ambientale e di interesse archeologico, ivi comprese quelle destinate a parchi o riserve naturali.
 - e. Salvaguardare le aree comunque vincolate dal punto di vista paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. n. 42/2004, fatte salve quelle già interessate da importanti fenomeni di urbanizzazione e trasformazione in atto con destinazioni prevalenti diverse dalla residenza.
 - f. Tutelare gli edifici ed immobili che abbiano particolari caratteri tipologici e architettonici, nonché elevato interesse artistico e storico.
 - g. Proteggere le aree che presentano zone ad alta ed elevata densità abitativa, nonché quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo.

Art. 5 – Definizione di aree e zone ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti

1. Il Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile è composto da due tavole in scala 1:10.000 denominate “Siti sensibili” e “Localizzazione antenne”, nelle quali vengono individuate le seguenti aree:
 - a) *Aree di localizzazione*: ovvero porzioni di territorio, stabilite in base ai criteri

elencati all'art. 4, in cui si rileva una particolare attitudine all'installazione degli impianti. Tali aree sono indicate nella tavola allegata denominata "Localizzazione antenne".

- b) *Aree tutelate*: ovvero porzioni di territorio in cui si ritiene incompatibile la localizzazione degli impianti con la finalità di assicurare un loro corretto insediamento urbanistico e territoriale. Questa classificazione comprende le aree di particolare pregio ambientale, di interesse archeologico, gli ambiti vincolati dal punto di vista paesaggistico-ambientale, architettonico e artistico-storico. Tali aree sono indicate nella tavola allegata denominata "Siti sensibili".
- c) *Aree sensibili*: ovvero porzioni di territorio e singoli immobili, ove si ritiene non compatibile la localizzazione degli impianti, così come stabilito dalle linee guida dettate dalla Provincia di Perugia. Tale classificazione comprende le aree che presentano elevata densità abitativa, nonché quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo, comprese le aree di circolazione adiacenti. Anche dette aree sono indicate nella tavola allegata denominata "Siti sensibili".
- d) *Aree residuali*: ovvero il restante territorio non ricompreso nelle aree di cui alle lettere precedenti.

2. Ai fini dell'individuazione e delimitazione delle aree di cui al precedente comma si è tenuto conto delle perimetrazioni dettate dal PRG, opportunamente raccordate per evitare zone libere a stretto contatto con aree ad elevata densità abitativa.

CAPO III
INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 6 – Prescrizioni tecniche per l'installazione degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 9/2002, è fatto divieto di installare nuovi impianti in aree diverse da quelle individuate nella tavola allegata denominata "localizzazione delle antenne".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori degli impianti ubicati all'interno delle aree di cui al comma 1, devono presentare al Comune un piano di delocalizzazione degli impianti stessi, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e con le procedure di cui al Capo V; in caso di mancata presentazione di tale piano entro il termine stabilito, è vietato l'esercizio in tali aree anche agli impianti preesistenti.
3. La richiesta per l'installazione di un nuovo impianto deve prevedere la collocazione degli impianti all'interno delle aree di localizzazione indicate nella tavola allegata denominata "localizzazione antenne".

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

CAPO IV
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI
IMPIANTI

Art. 7 – Natura del procedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche di emissione dei medesimi, è sempre sottoposta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è regolato dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
3. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme di cui al presente regolamento, il rilascio dell'autorizzazione è comunque consentito nel rispetto delle restanti discipline vigenti in materia di igiene e sanità, di tutela della salute pubblica, di tutela ambientale, paesaggistica, monumentale e archeologica, di tutela delle aree naturali protette, oltre che delle altre normative di settore, statali, regionali e comunali, aventi incidenza in materia, ivi comprese quelle di carattere urbanistico-edilizio.
4. Il procedimento autorizzatorio, qualora preveda la realizzazione di torri, tralicci o ripetitori, comprende anche quello relativo al rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2004, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della medesima normativa regionale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia al quale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. n. 1/2004, sono affidati anche i compiti e le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al DPR n. 447/1998.

Art. 8 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire allo Sportello Unico per l'Edilizia e Attività Produttive, corredata degli elaborati di cui all'art. 10 del presente regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso motivato di dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

2. Copia dell'istanza di cui al comma 1 e della relativa documentazione allegata, con l'esclusione di quella di cui al comma 3 dell'art. 10, va contestualmente inoltrata all'Arpa Umbria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.
3. Gli uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, una sola volta e se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti ad esso previsti o comunque conseguenti.
4. Nel caso in cui lo Sportello Unico accerti l'irregolarità della domanda, ovvero l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal presente regolamento, da apposite normative o da altre disposizioni, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.
5. Nel caso che la domanda risulti regolare e completa, lo Sportello Unico rilascia contestualmente al soggetto presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione nonché il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990.
6. Il Comune rilascia l'autorizzazione del presente regolamento, comprensiva dell'eventuale permesso di costruire (qualora necessario ai sensi del comma 4, art. 7), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. In caso di richieste integrative di cui al comma 2, il termine di novanta giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta intergrazione documentale. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
7. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, l'autorizzazione si intende accolta.
8. Il comune provvederà a pubblicizzare l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite albo pretorio, sito internet del Comune e affissione in sede locale, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale che tutela gli operatori di sistema. Verrà indicato che, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi, possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'Amministrazione prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

9. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei Beni Culturali di annullare l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

10. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico-architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

Art. 9 – Conferenza di servizi

1. Nel caso in cui un'Amministrazione interessata al procedimento, abbia espresso motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, una conferenza di servizi alla quale sono invitati tutti i rappresentanti del Comune, della Provincia, dell'Arpa, dell'USL ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Della convocazione e dell'esito della conferenza di cui al presente articolo, viene tempestivamente informato il Ministero.

4. Qualora, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

5. Nel caso di cui al comma precedente, non trova applicazione, quanto previsto al comma 7 dell'art. 8.

Art. 10 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di seguito elencata, in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici

Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette. La documentazione necessaria è la seguente:

- a) Piante, sezioni, prospetti, in scala opportuna, del sito e dell'edificio che contiene e/o sostiene la sorgente, con indicato il posizionamento della sorgente.
- b) Planimetria aggiornata e verificata a cura del richiedente tramite sopralluogo, nelle quale vengano riportati: la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientazione, ecc.); la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi; l'indicazione della destinazione d'uso degli edifici (uffici, negozi, abitazioni, scuole, ospedali, ecc.); la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e calcolo di cui ai successivi punti, individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed in numero sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta.
- c) Relazione tecnica descrittiva dell'installazione, contenente tutte le caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi in conseguenza della nuova installazione, specificati per ciascuna antenna emittente e per ciascuna frequenza operativa proposta tra cui: potenza di emissione; diagramma di radiazione; azimuth ed elevazione di puntamento delle antenne; periodi di funzionamento; frequenze di emissione; valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda elettromagnetica piana preesistenti l'installazione della sorgente NIR, distinti per ciascuna frequenza, per ciascun edificio individuato nella planimetria di cui al punto precedente, indicando gli strumenti utilizzati, la data ed il periodo di durata delle misure.
- d) Relazione di calcolo sui valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (onda piana) attesi, nei punti individuati nelle planimetrie, in conseguenza della nuova installazione, indicante: le metodologie di calcolo utilizzate; i valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda piana calcolati (sia valori assoluti distinti per ciascuna frequenza che valori normalizzati nel caso di plurifrequenze) ottenuti per ogni edificio, specificandone i punti di calcolo e rendendoli identificabili nelle planimetrie; i valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda elettromagnetica piana attesi, tenendo conto dei livelli calcolati e di quelli preesistenti all'installazione nei punti individuati nel capoverso precedente;

- e) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
2. Tutte le cartografie e mappe previste dal comma 1 dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.
3. Nei casi del comma 4, art. 7, dovrà essere allegata, in aggiunta a quanto richiesto nei commi precedenti, la seguente:
- a) istanza di permesso di costruire mediante l'apposito modello disponibile presso lo Sportello Unico;
 - b) ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria;
 - c) progetto architettonico dell'impianto (piante, prospetti e sezioni) in scala adeguata e debitamente quotato;
 - d) planimetria dettagliata in scala 1:1000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
 - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
 - manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
 - particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
 - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.
 - e) Relazione geologica;
 - f) Attestazione di avvenuto versamento dei diritti dovuti all'ASL per l'acquisizione del parere, corredata da apposita scheda debitamente compilata.
4. Dopo la realizzazione dell'impianto, dovranno essere trasmessi i dati relativi al collaudo dell'impianto stesso, comprensivi delle misurazioni di capo elettrico, magnetico ed elettromagnetico misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al punto d) ed in altri eventuali punti giudicati importanti, secondo le stesse modalità di cui allo stesso punto. La relazione di collaudo dovrà contenere l'elenco delle apparecchiature utilizzate per le misure, la data di ultima calibrazione delle stesse, nonché la data ed il periodo di durata delle misure. L'Arpa Umbria si riserva, in ciascuna delle fasi istruttorie ed ad installazione avvenuta, di effettuare le verifiche e di chiedere i

chiarimenti ritenuti opportuni.

Art. 11 – Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di cui alla lettera c), comma 1, art. 5.
2. Gli impianti provvisori saranno ammessi:
 - a) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
 - b) come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti;
 - c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
 - d) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirla.
3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. n. 36/2001, dai relativi decreti attuativi e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.
5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore.

CAPO V
RIDUZIONE A CONFORMAZIONE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 12 – Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato dall'Arpa Umbria il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità.
2. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità.
3. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

Art. 13 – Valori di riferimento

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Qualora i valori di previsione dei livelli di campo elettromagnetico risultino superiori a 6 V/m sarà cura di Arpa Umbria effettuare controlli periodici dei livelli di emissione.

Art. 14 – Risanamento degli impianti

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'art. 12, non consenta il mantenimento della qualità del servizio e previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.

2. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
3. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 15 – Risanamento degli impianti nelle aree tutelate

1. Per gli impianti esistenti nelle *Aree tutelate* definite alla lettera b), comma 1 dell'art. 5, le azioni di risanamento comprendono tutte quelle misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle *Aree tutelate* che causano impatto visivo, saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nelle *Aree sensibili* definite alla lettera c), comma 1 dell'art. 5, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani di aggiornamento.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 16 – Modalità di verifica ed approvazione del piano di delocalizzazione

1. il Responsabile dello Sportello Unico per l'Attività Edilizia convoca una conferenza di servizi per valutare la compatibilità urbanistica e ambientale del piano e la conformità al presente regolamento, entro 45 giorni dalla data di presentazione del piano di

delocalizzazione.

2. Alla conferenza partecipano: il Sindaco; i Responsabili dei Settori Tecnici, urbanistici ed ambientali del Comune; l'Arpa Umbria; l'USL; la competente Soprintendenza per i Beni ambientali nei casi in cui, la nuova localizzazione riguardi aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
3. La conferenza di servizi si conclude entro 10 giorni dalla data di convocazione, e dell'esito della stessa è redatto apposito verbale.
4. Il piano di delocalizzazione, unitamente al verbale di cui al comma precedente, è trasmesso al Consiglio Comunale per l'adozione.
5. A seguito dell'adozione il piano è depositato presso il Comune per 30 giorni consecutivi con possibilità a chiunque di presentare eventuali osservazioni. L'avviso di deposito è affisso all'Albo Pretorio Comunale e allo stesso è data la massima pubblicità in sede locale.
6. Il piano di delocalizzazione è approvato con atto di Consiglio Comunale con il quale vengono valutate le eventuali osservazioni presentate.
7. A seguito dell'approvazione del piano di delocalizzazione, il gestore dell'impianto può presentare la richiesta di autorizzazione all'installazione del nuovo impianto con le modalità di cui al presente regolamento.

**CAPO VI
CONTROLLO DEL TERRITORIO**

Art. 17 – Controlli e monitoraggi

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. Il Comune dispone, avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, almeno due volte l'anno, un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale, curando particolare attenzione in prossimità delle aree sensibili. Le azioni di monitoraggio avverranno in due fasi nel corso dell'anno, individuando situazioni di massimo traffico sulle SRB, senza prevedere preavviso ai gestori.
3. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'Arpa Umbria o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Art. 18 – Sanzioni amministrative

1. Nel caso di accertamento di installazione, modifiche e adeguamenti degli impianti, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale di cui al presente regolamento, viene ordinata la disattivazione degli impianti, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti normative in materia, ivi comprese quelle aventi incidenza sull'attività edilizia e tutela ambientale.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di agibilità di cui all'art. 10 punto 4.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi e l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di €1.000,00.

4. Qualora a seguito di applicazione della sanzione di cui al precedente comma 3, venga riscontrata nuova infrazione si procede alla revoca dell'autorizzazione e all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di €3.000,00.

5. Nel caso in cui, si impedisca al personale incaricato dei controlli l'accesso agli impianti, ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di €300,00.

6. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti normative in materia, ivi comprese quelle aventi incidenza sull'attività edilizia e tutela ambientale.

7. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo spetta all'Ufficio Urbanistica.

8. E' intenzione dell'Amministrazione Comunale utilizzare gli introiti derivanti dalle sanzioni, esclusivamente per attività di monitoraggio e miglioramento ambientale.

CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni sono approvati con apposito atto di Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

SETTORE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

L.R. N. 9/2002 - PIANO COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9, DELLA L.R. N. 11/2005

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto riportata in fascicolo

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 17/10/2007

IL RESPONSABILE
Gianluca Spoletini

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

SETTORE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

L.R. N. 9/2002 - PIANO COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI E DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 9, DELLA L.R. N. 11/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto, riportata in fascicolo

ESPRIME

il giudizio che sulla proposta di provvedimento in esame non debba essere espresso parere di regolarità contabile in quanto la stessa non implica alcuna connessione con il bilancio annuale e pluriennale.

Spello 19/10/2007

IL RESPONSABILE
Fabrizio Contilli

IL PRESIDENTE
Vitali Sandro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2007.

Spello, 21/11/2007

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta efficace il 21/11/2007.

Spello, 21/11/2007

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo de Cesare

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, è diventata esecutiva il

Spello,

SEGRETARIO COMUNALE
De Cesare Dott. Vincenzo

AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale esistente presso questa Amministrazione.

Spello, _____

